

Camera dei Deputati

**Legislatura 14
ATTO CAMERA**

Sindacato Ispettivo

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA : 4/11305

presentata da **ANNUNZIATA ANDREA** il 15/10/2004 nella seduta numero 529

Stato iter : **CONCLUSO** il 18/07/2005

COFIRMATARIO	GRUPPO	DATA FIRMA
FANFANI GIUSEPPE	MARGHERITA, DL-L'ULIVO	15/10/2004

Ministero destinatario :

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - FUNZIONE PUBBLICA**

Attuale delegato a rispondere

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA , data delega 15/10/2004

Partecipanti alle fasi dell'iter:

RISPOSTA GOVERNO

CASTELLI ROBERTO

MINISTRO
GIUSTIZIA

18/07/2005

Fasi dell'iter e data di svolgimento :

RISPOSTA PUBBLICATA IL 18/07/2005

CONCLUSO IL 18/07/2005

Termini di classificazione dell'atto secondo lo standard Teseo :

CONCETTUALE :

ACCORDI E CONVENZIONI, RUOLI E PIANTE ORGANICHE, SERVIZIO POSTALE, UFFICIALI
GIUDIZIARI

SIGLA O DENOMINAZIONE :

FIRMA DIGITALE, MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, POSTE ITALIANE SPA

TESTO ATTO

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-11305 presentata da ANDREA ANNUNZIATA venerdì 15 ottobre 2004 nella seduta n.529

ANNUNZIATA e FANFANI. - *Al Ministro della giustizia, al Ministro per la funzione pubblica.* - Per sapere - premesso che:

in data 15 luglio 2004 il Ministero della Giustizia ha stipulato una convenzione con le Poste Italiane SpA in relazione alla gestione integrata degli avvisi di ricevimento delle notificazioni a mezzo del servizio postale;

la convenzione, si è prefissato l'obiettivo di ridurre la durata dei tempi di definizione del processi a causa di numerosi rinvii per la mancata restituzione, all'ufficio giudiziario, della cartolina di ritorno della notificazione a mezzo del servizio postale;

la suddetta convenzione prevede, tra l'altro:

l'obbligo per l'Ufficiale Giudiziario di notificare a mezzo posta atti, a richiesta dell'autorità giudiziaria, da eseguirsi fuori del comune sede dell'ufficio anche quando a volte il costo del servizio postale è dieci volte superiore all'indennità di trasferta per la notifica a mani;

un costo di 8,37 euro per destinatario oltre al costo del servizio di imbustamento e di eventuali varianti organizzative o tecnologiche;

la facoltà di recedere tre mesi prima dello scadere dell'anno, ma in caso di recesso da parte dell'amministrazione dovrà tenere indenne poste delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno;

la sostituzione della firma sull'originale atto dell'Ufficiale Giudiziario con la firma digitale;

che gli atti vanno consegnati dall'Ufficiale Giudiziario alle poste trenta giorni prima dell'udienza;

che la convenzione possa essere estesa anche agli atti civili su richiesta di parte privata, previo parere del consiglio nazionale forense;

che l'ufficiale Giudiziario sia distaccato presso un presidio U.N.E.P. nei centri servizi delle poste al fine di sorvegliare che gli impiegati postali rispettano la riservatezza nel trattamento dei dati;

in Italia la media delle notificazioni a mezzo del servizio postale ammontano a 2.500.000 atti circa annualmente, mentre il preventivo di spesa per il triennio è stato calcolato complessivamente in euro 13.601.250 pari a 1.625.000 atti (125.000 nel 2004, 500.000 nel 2005 e 1.000.000 nel 2006);

a seguito dell'espletamento delle formalità relative all'assunzione dei vincitori del concorso a 445 posti di ufficiale giudiziario, stante la dichiarata mancanza di fondi, è stata prevista per l'anno 2004 un'assunzione parziale di sole 248 unità (800 circa sono i vincitori ed idonei del concorso) -:

se, in riferimento a quanto sopra premesso i ministri in indirizzo, ciascuno per le rispettive competenze, intendano chiarire i seguenti aspetti;

quali siano le ragioni per cui, stante l'inaffidabilità del servizio delle Poste nel recapitare in tempo utile le cartoline di ritorno il ministero della giustizia ha inteso ricorrere alla suddetta convenzione;

quali siano le ragioni per cui come avviene in quasi tutti i paesi europei, non si è ritenuto di incentivare la notificazione a mano eseguita dall'Ufficiale Giudiziario, stante le maggiori garanzie di tutela e difesa del destinatario dell'atto, specialmente quando si tratta di atti giudiziari;

quali siano le ragioni per cui l'Ufficiale Giudiziario, rappresentante dello Stato e quindi obbligato ad operare nell'interesse dello Stato, viene obbligato a notificare per posta gli atti di cui al punto 1 della premessa, tenuto conto del maggior aggravio di spesa per l'erario;

perché nel determinare il costo unitario medio per raccomandata di 8,37 euro non sia stata esclusa la provvigione che il ministero paga alle poste, pari al 15 per cento mensile sul pagamento differito delle raccomandate che se tramutata in tasso di interesse risulta pari al 180 per cento;

perché non è stata fatta una gara di appalto prima della convenzione;

quali sono i vantaggi per le poste di espletare un servizio al medesimo prezzo di quello già svolto in via esclusiva, considerando i costi aggiuntivi di personale, mezzi, cauzione, penali, eccetera;

perché, in caso di recesso di servizio inaffidabile da parte delle poste l'amministrazione è tenuta al pagamento delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno;

perché la convenzione limita la consegna di atti 30 giorni prima dell'udienza senza considerare la natura dell'atto (civile o penale) e gli atti giudiziari privi di udienza;

quale vantaggio si ricava a che la convenzione sia estesa anche agli atti civili su richiesta privata;

quale tipo di attività svolgerà l'Ufficiale Giudiziario presso il presidio U.N.E.P. nel centro servizi delle poste;

se la firma digitale possa essere utilizzata dall'Ufficiale Giudiziario su documenti informatici, in che modo può la stessa sostituire la firma apposta sull'originale dell'atto giudiziario cartaceo;

quali siano le ragioni per cui se la notifica telematica è un atto esclusivo dell'Ufficiale Giudiziario, su richiesta della parte e diretta ad un destinatario, essa è stata inserita nella convenzione, tenuto conto che non può esservi interferenza in questa attività da parte di terzi e tanto meno dalle poste;

quali siano le ragioni per cui nel preventivo di spesa del triennio non sono stati considerati 7.500.000 di atti per una spesa complessiva di euro 62.775.000, ma solo 13.601.250 euro;

perché non si è ritenuto di investire il denaro destinato alle poste per informatizzare gli uffici UNEP e cercare delle soluzioni per incentivare la notifica a mano fatta dall'Ufficiale Giudiziario;

perché non si ritenga di revocare la convenzione e assumere oltre il resto dei vincitori anche gli idonei del concorso a copertura di tutti i posti in organico, al fine di incentivare la notificazione fatta a mano, tenuto conto che sono giovani laureati e sono in grado di offrire al cittadino maggiori informazioni sui contenuti dell'atto giudiziario contrariamente a quello che può fare un portalettere che consegna una busta chiusa;

se, inoltre, in considerazione delle tante riserve e perplessità suscitate da questa convenzione, non si ritenga necessario considerare l'ipotesi di una sua opportuna revoca e assumere, invece, oltre il resto dei vincitori anche gli idonei del concorso da Ufficiale Giudiziario a copertura di tutti i posti in organico, al fine di incentivare la notificazione fatta a mano, tenuto conto che un Ufficiale Giudiziario di nuova nomina costa allo Stato 24.535 euro all'anno, pari a 70 euro al giorno, cioè il costo di circa 7 raccomandate previste dalla convenzione e che questi giovani laureati sono certamente in grado di offrire ai cittadini maggiori informazioni sui contenuti dell'atto giudiziario contrariamente a quello che può fare un portalettere che consegna una busta chiusa;

se, infine, non si ritenga opportuno provvedere all'assunzione degli idonei del concorso da Ufficiale Giudiziario anche per coprire la cronica carenza degli uffici di cancelleria, così come prevedono le norme in materia di concorsi unici.

(4-11305)

RISPOSTA ATTO**Atto Camera**

**Risposta scritta pubblicata lunedì 18 luglio 2005
nell'allegato B della seduta n. 657
all'Interrogazione 4-11305 presentata da ANNUNZIATA**

Risposta. - Prima di passare all'analisi dei quesiti posti dall'interrogante si rende opportuno precisare che non vi è alcun nesso di causalità e, quindi, nessun collegamento si può operare tra la stipula della convenzione con l'ente Poste Italiane e la mancata assunzione di tutti i 443 vincitori del concorso a ufficiale giudiziario C1.

Va, inoltre, precisato che nessun obbligo discende dalla convenzione in ordine al ricorso al mezzo postale. Peraltro, stante la sua natura contrattuale, va evidenziato che non si è voluto creare una nuova tipologia di notifiche e non si è nemmeno voluto introdurre per l'organo notificatore un vincolo diverso da quello discendente dalla norma, relativamente all'adozione di una, piuttosto che di un'altra modalità di notificazione.

Dunque, non sono contenuti in convenzione né principi innovativi sotto il profilo strettamente procedurale, né meccanismi incentivanti, che possano portare a una residualità della notifica a mani.

Infatti, la notificazione a mezzo del servizio postale non è un quid novis nel nostro panorama normativo, né in quello operativo. Essa è prevista dai codici di rito agli articoli 149 del codice di procedura civile e 170 del codice di procedura penale e compiutamente e organicamente disciplinata dalla legge n. 890 del 1982. Inoltre, è una modalità di notificazione di cui si fa largo uso nella prassi operativa, principalmente per scelta della struttura Unep deputata alla funzione, che gode in materia di ampia discrezionalità.

Giova ribadire, infatti, che l'unico vincolo all'uso del mezzo postale, che riguarda peraltro i soli atti in materia civile e amministrativa da notificare fuori dal Comune, discende per l'ufficiale giudiziario direttamente dalla legge e non già dalla convenzione.

Inoltre, dalle rilevazioni statistiche, risulta che un elevato numero di atti giudiziari viene attualmente notificato a mezzo posta ed appare del tutto evidente l'interesse di quest'Amministrazione all'adozione di sistemi di lavorazione che, grazie anche all'apporto di strumenti informatici, consentano di migliorare un procedimento di notifica di largo uso, intervenendo, in particolare, su alcune criticità rilevate, quali quelle connesse alla certezza dell'esito della notificazione, che possono avere effetti negativi sui tempi del processo.

Pertanto, si tratta di intervenire su una attività che costituisce esercizio della funzione giudiziaria e i cui punti deboli sono ascrivibili alla complessità del procedimento.

Non va dimenticato, infatti, che la notifica a mezzo posta è una fattispecie a formazione progressiva, che si articola in varie fasi e vede l'intervento di organi diversi, segnatamente, l'ufficiale giudiziario che certifica la rituale spedizione dell'atto e l'ufficiale postale che ne certifica la rituale consegna.

È del tutto evidente quindi che tale forma di notificazione, proprio per il coinvolgimento di organi e uffici diversi, necessita di un monitoraggio più articolato e di un sistema in grado di creare un raccordo tra le varie fasi del procedimento, nonché tra gli uffici richiedenti e i diversi soggetti che concorrono a formarla, al fine di evitare tutti quegli slittamenti processuali purtroppo abbastanza frequenti, dovuti all'incertezza degli esiti delle notificazioni. Questa, in sintesi, la sfera d'intervento della convenzione, stipulata non per cedere funzioni a enti esterni ma, al contrario, per migliorare in termini di efficacia una modalità di notifica, rispetto alla quale, vale la pena di sottolineare, l'ufficiale giudiziario non è affatto un soggetto estraneo, ma è anzi dominus del procedimento, poiché da lui partono gli atti di impulso e di prima attuazione delle notificazioni di cui trattasi.

Alla luce di ciò, si coglie come la convenzione con l'ente Poste, non renda affatto superflua l'assunzione dei 443 vincitori del concorso a ufficiale giudiziario C1, né faccia venire meno l'impegno di quest'Amministrazione in tal senso, ferma restando la necessità delle autorizzazioni di legge.

Per quanto attiene al paventato aumento della spesa pubblica determinato dalla Convenzione si precisa che il costo concordato, di euro 8,37 ad atto, non determina rispetto al pregresso variazioni di spesa in aumento; lo stesso è infatti un costo globale, comprensivo anche di eventuali seconde raccomandate per comunicazioni di avvenuto deposito, stimate come necessarie in almeno un terzo dei casi e che, attualmente, hanno un costo autonomo, pari a quello delle altre raccomandate per atti giudiziari.

Si precisa, inoltre, che il costo concordato è fisso a prescindere dal peso del piego, mentre il costo delle raccomandate fuori convenzione varia, in aumento, in ragione di esso.

Si fa presente, altresì, che lo stesso è assorbente del 15 per cento delle spese per tenuta del conto di credito, che finora è stato sopportato come costo autonomo.

Pertanto, può ragionevolmente affermarsi che, lungi dal far lievitare i costi, si è pervenuti semmai, con l'accordo in questione, a una semplificazione e razionalizzazione della spesa pubblica, con conseguenti benefici, in termini di

facilità di monitoraggio e controllo dei livelli di impegno economico.

Quanto detto basterebbe a giustificare la convenienza economica della pattuizione e pur tuttavia non può sottacersi, nella valutazione di essa, del risparmio di spesa che deriverebbe dall'evitare i numerosi rinvii processuali, che tristemente caratterizzano il nostro panorama processuale.

In realtà, alla luce di quanto esposto, l'accordo concluso con Poste Italiane risulta vantaggioso in quanto consente di migliorare una funzione indispensabile all'attività giudiziaria, con un impegno di spesa che globalmente considerato risulta quantomeno pari a quello sostenuto in precedenza.

In materia di spesa va ancora evidenziato l'errore di metodo che consiste nel rapportare il costo della notifica a mani con quello a mezzo posta. È del tutto evidente che la notifica a mani, essendo effettuata esclusivamente con una struttura propria ha un costo apparente inferiore, se nella valutazione di esso si tiene conto esclusivamente del costo della trasferta e non di quello del lavoro.

Se poi si considera che il servizio di Poste Italiane copre capillarmente tutto il territorio, finanche nei comuni più piccoli, la notifica a mezzo posta è da considerare, allo stato, una modalità di notifica fondamentale e irrinunciabile, la cui ottimizzazione è esattamente conforme all'etica di una funzione di giustizia che vuole essere rapida, certa ed efficiente.

Per quanto attiene ad eventuali varianti organizzative e tecnologiche, si puntualizza che le stesse, potrebbero intanto non rendersi necessarie, ma qualora lo fossero, non è detto che debbano implicare aumenti di spesa.

In tutti i casi anche laddove divenisse necessario adottarle, le varianti in questione dovrebbero comunque essere oggetto di ulteriore apposita pattuizione.

Relativamente poi al servizio di imbustamento, offerto gratuitamente per i primi sei mesi, va evidenziato che, anche in regime ordinario, le spese del materiale per l'imbustamento non sono comprese nel costo della raccomandata, ma vengono sopportate come costi aggiuntivi a carico del fondo spese d'ufficio degli Unep.

Per quanto riguarda il procedimento di formazione del contratto, segnatamente, il mancato espletamento della gara d'appalto, si precisa che Poste Italiane espleta in modo esclusivo i servizi postali di base, quale titolare del servizio universale di riserva, come definito dal decreto legislativo n. 261/1999 ed, in particolare, svolge, ai sensi della legge n. 890 del 1982, l'attività di notificazione a mezzo posta.

Pertanto, in conformità al disposto dell'articolo 7 comma 2 letterab) del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 157, l'aggiudicazione è legittimamente avvenuta a trattativa privata, non sussistendo nel caso di specie l'obbligo di pubblicazione del bando di gara.

Per quanto attiene al volume di atti notificati a mezzo posta, attualmente stimato in 2.500.000, va chiarito che i volumi indicati in convenzione all'articolo 11 (125.000 atti nel II semestre 2004, 500.000 atti nel 2005 e 1000.000 di atti nel 2006), sono frutto di una stima presuntiva, tenuto conto di possibili flessioni dovute sia all'esigenza di adeguamento al nuovo sistema, che di solito implica una certa gradualità di avvio, sia alla possibilità di un impatto che sui volumi di atti potrebbe avere la discrezionalità dell'ufficiale giudiziario, nella scelta della modalità di notifica.

Si è poi fondamentalmente considerato che, con l'avvio del nuovo servizio e la conseguente ottimizzazione della funzione, saranno evitati i rinvii di udienza, con conseguente positiva riduzione dell'attività di notificazione. Va comunque ribadito che sono stime presunte e qualora si fosse assunto a parametro di riferimento il volume attuale di atti, la spesa ipotizzata, come già ampiamente argomentato, non si sarebbe discostata da quella attualmente sostenuta.

Per quanto concerne le problematiche connesse all'uso della firma digitale, si precisa che, allo stato e in attesa dell'attuazione delle norme in materia, l'uso della firma digitale non rientra tra le specifiche previsioni del sistema adottato in convenzione, che per il momento andrà a regime con la firma dell'ufficiale giudiziario apposta in originale.

In proposito va comunque sottolineato che, contrariamente a quanto affermato dall'interrogante nella notificazione a mezzo posta, la relazione di notificazione dell'ufficiale giudiziario è atto esterno e non ha come destinatario Poste Italiane, ma il soggetto al quale la notifica è diretta, pertanto, non si coglie quale dovrebbe essere l'impedimento, per l'adozione in futuro della sottoscrizione con firma digitale.

Per quanto attiene alla costituzione dei presidi Unep presso i centri di raccolta dati, va premesso che, nel rispetto degli articoli 29 e 30 del decreto legislativo n. 196/2003, Poste Italiane è stata designata responsabile del trattamento dei dati, per tutta la fase della procedura nella quale ha la disponibilità degli atti.

Ciò premesso, va tuttavia evidenziato che titolare del trattamento resta questa Amministrazione, la quale, tramite gli ufficiali giudiziari a ciò appositamente incaricati, eserciterà tutte le facoltà e i poteri che competono al titolare, onde assicurare che il trattamento dei dati avvenga nel rispetto delle garanzie di legge.

Per quanto riguarda l'esercizio del diritto di recesso, va rilevato che «il servizio inaffidabile», così come presunto dall'interrogante non determinerebbe l'esercizio del diritto di recesso, ma semmai darebbe luogo alla risoluzione per inadempimento. In tal caso a Poste Italiane non sarebbe dovuto alcun indennizzo e quest'Amministrazione avrebbe diritto al risarcimento del danno.

Il recesso unilaterale, di cui all'articolo 19 della Convenzione, ricorre invece nell'ipotesi in cui venga meno l'interesse di questa Amministrazione alle prestazioni dedotte in contratto e ciò, per fatti non addebitabili alla condotta della controparte contrattuale, a prescindere dal suo inadempimento.

Qualche breve cenno va fatto anche per il termine dei 30 giorni anteriori all'udienza, previsto in convenzione, per la prima consegna degli atti a Poste spa. Detto termine non ha alcuna valenza processuale, né in nessun modo incide sul rispetto dei termini di notifica, è ritenuto congruo, nella maggior parte dei casi, per consentire i tempi necessari per le previste attività di scansione e stampa.

Infatti, come si evince dallo stesso tenore letterale della disposizione che parla di consegna «almeno 30 giorni prima», nulla osta a che gli atti vengano consegnati con maggior anticipo, se ciò è reso necessario dai tempi di scadenza dello stesso.

Per quanto attiene, infine, alle assunzioni dei 443 vincitori di concorso a ufficiale giudiziario C1, bandito con P.D.G. 8 novembre 2002, si comunica che la Direzione Generale del Personale e della Formazione di questo ministero ha proceduto all'assunzione nell'anno 2004 di parte dei vincitori, per un totale di 248 unità.

La scelta dei distretti, per l'assunzione delle 248 unità autorizzate dal Dipartimento della Funzione Pubblica, è stata effettuata prendendo in considerazione la situazione delle vacanze nella figura professionale di ufficiale giudiziario C1. Difatti, sono stati individuati i distretti di Torino, Milano-Brescia, Trento-Trieste-Venezia e Genova, ove maggiori erano le carenze del suddetto personale.

Peraltro, detta situazione si era ulteriormente aggravata all'esito dell'interpello straordinario del 20 gennaio 2004 per coprire i posti vacanti nella figura professionale di ufficiale giudiziario C1, pubblicato ai sensi dell'articolo 19 dell'accordo sulla mobilità interna del 28 luglio 1998, propedeutico all'assunzione dei vincitori.

Poiché 10 unità delle 248 menzionate non hanno assunto servizio, per non lasciare inutilizzate le unità, già autorizzate con decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 2004, si è proceduto con l'assunzione dei primi 10 vincitori del distretto di Firenze, che presentava una maggiore percentuale di scopertura degli organici dopo i citati distretti.

Va precisato che nonostante l'articolo 1 comma 95 della Legge Finanziaria 2005 prevede il blocco delle assunzioni per gli anni 2005-2006-2007, il successivo comma 97 ha previsto la prioritaria immissione in servizio per la copertura delle vacanze organiche nei ruoli degli ufficiali giudiziari C1, dei vincitori del citato concorso pubblico.

Pertanto, coloro che non sono stati assunti nell'anno 2004 potranno essere convocati per la stipula del contratto individuale di lavoro, solo dopo l'autorizzazione all'assunzione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica.

Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.

Camera dei Deputati

**Legislatura 14
ATTO CAMERA**

Sindacato Ispettivo

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA : 4/09323

presentata da **ANNUNZIATA ANDREA** il 11/03/2004 nella seduta numero 437

Stato iter : **CONCLUSO** il 25/07/2005

Ministero destinatario :

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - FUNZIONE PUBBLICA

Ministero delegato a rispondere :

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI , data delega 11/03/2004

Attuale delegato a rispondere

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - FUNZIONE PUBBLICA , data delega 23/03/2004

Partecipanti alle fasi dell'iter:

RISPOSTA GOVERNO

BACCINI MARIO

MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO
FUNZIONE PUBBLICA

25/07/2005

Fasi dell'iter e data di svolgimento :

RISPOSTA PUBBLICATA IL 25/07/2005

CONCLUSO IL 25/07/2005

Termini di classificazione dell'atto secondo lo standard Teseo :

CONCETTUALE :

ASSUNZIONE AL LAVORO, CONCORSI PUBBLICI, PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PUBBLICO
IMPIEGO

SIGLA O DENOMINAZIONE :

L 2003 0350

TESTO ATTO

Atto Camera

**Interrogazione a risposta scritta 4-09323
presentata da ANDREA ANNUNZIATA giovedì 11 marzo 2004 nella seduta n.437**

ANNUNZIATA. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per la funzione pubblica.* - Per sapere - premesso che:

nonostante la regolare conclusione di estenuanti ed onerose procedure concorsuali relative alle assunzioni di personale in settori strategici della pubblica amministrazione, (giustizia, difesa, eccetera), e sebbene molte di queste amministrazioni operino da tempo in condizioni di gravi carenza di personale civile, il reiterato blocco delle assunzioni attuato, di anno in anno, dalle leggi finanziarie fino a quella in vigore, non consente l'assunzione dei relativi vincitori;

dopo anni di studio e nonostante l'impegno profuso, la situazione di incertezza e di precarietà, cui sono costretti i vincitori di concorso, è causa di sconforto anche per le loro famiglie, partecipi dei sacrifici dei loro figli e ansiosi di vederli realizzati;

le lungaggini delle procedure concorsuali e la mancata assunzione hanno fortemente condizionato la vita professionale e quella privata, di tanti giovani obbligandoli anche a rinunciare a diverse opportunità, ed impedendogli di fare progetti a medio e lungo termine;

questa enorme platea di vincitori di concorsi pubblici si è costituita in vari comitati e coordinamenti per cercare di esporre le loro legittime ragioni alle diverse istituzioni interessate ed alle principali cariche istituzionali del Paese;

in questi giorni il Ministro della funzione pubblica ha annunciato che è stata avviata la procedura prevista dall'articolo 3, comma 55, della legge finanziaria per il 2004 per la concessione dell'autorizzazione alle assunzioni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche in deroga al divieto di assumere dipendenti pubblici a tempo indeterminato;

il comma 53 dell'articolo 3 della legge finanziaria per il 2004, espressamente dispone che deve essere valutata prioritariamente l'immissione in servizio del personale addetto a compiti connessi ad attività strategiche per il nostro Paese;

inoltre la citata disposizione della legge finanziaria stabilisce, per l'anno 2004, tra l'altro, la valutazione prioritaria dell'immissione in servizio «dei vincitori di concorsi espletati alla data del 30 settembre 2003»;

è di palmare evidenza che i profili professionali relativi ai concorsi in oggetto presentano diverse caratteristiche delle priorità previste dal comma 55, articolo 3 della legge finanziaria in materia di autorizzazioni alle assunzioni -:

se, il Governo, per le ragioni su esposte, non ritenga dover intervenire urgentemente con tutte le azioni necessarie ed opportune di Sua competenza, al fine di garantire la corretta applicazione delle disposizioni di legge che tutelano il legittimo interesse dei vincitori dei concorsi sopra indicati, ponendo termine ad una situazione di grave ingiustizia.(4-09323)

RISPOSTA ATTO**Atto Camera**

**Risposta scritta pubblicata lunedì 25 luglio 2005
nell'allegato B della seduta n. 661
all'Interrogazione 4-09323 presentata da ANNUNZIATA**

Risposta. - *L'articolo 3, commi 54 e 55, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2004) ha confermato la procedura autorizzatoria già prevista dall'articolo 34 della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria per il 2002), prevedendo, in deroga al blocco delle assunzioni, il reclutamento nel limite di un contingente di personale corrispondente ad una spesa annuale a regime pari a 280 milioni di euro, mediante l'utilizzo del fondo costituito nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze con uno stanziamento pari a 70 milioni di euro per l'anno 2004 e a 280 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005. Nell'ambito della deroga al divieto di assunzione, che ha riguardato le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le università, gli enti di ricerca e gli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, l'articolo 3, comma 55, ha previsto alcuni criteri di priorità e precedenza, dettati da particolari esigenze funzionali ed organizzative nonché la finalità di favorire l'immissione di specifiche professionalità e categorie di personale. In particolare, sono state considerate prioritarie le assunzioni concernenti l'immissione in servizio degli addetti a compiti di sicurezza, al rispetto degli impegni internazionali, alla difesa nazionale, al soccorso tecnico urgente, alla prevenzione e vigilanza antincendi e alla protezione civile, alla tutela ambientale e alla vigilanza antibraconaggio, al settore della giustizia, alla tutela del consumatore e alla sicurezza e ricerca agroalimentare e alla tutela dei beni culturali, nonché dei vincitori dei concorsi espletati alla data del 30 settembre 2003 e del personale ricercatore. Con il decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 2004, a seguito di deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono state, quindi, autorizzate le assunzioni di circa 8.200 unità di cui circa l'80 per cento riservate al settore sicurezza e Forze armate, mentre le restanti 2000 unità sono state distribuite tra le varie amministrazioni interessate dalla deroga proporzionalmente alle richieste da queste formulate e compatibilmente con le risorse del fondo ancora disponibili. Con particolare riguardo al Ministero della difesa si rappresenta che, a fronte di una richiesta di assunzione di 890 unità di personale civile, ne sono state assegnate con il predetto decreto 511, per una spesa a regime pari a circa 16 milioni di euro, mentre il Ministero della giustizia che aveva richiesto 509 unità di personale, ne ha ricevute in assegnazione 193 per una spesa annuale a regime pari a circa cinque milioni di euro. Il decreto del Presidente della Repubblica di autorizzazione del 25 agosto 2004 ha, comunque, demandato alle singole amministrazioni, e quindi anche ai predetti Dicasteri, la facoltà di individuare le professionalità e le sedi di assegnazione del personale autorizzato con il citato provvedimento.*

Il Ministro per la funzione pubblica: Mario Baccini.

Camera dei Deputati

**Legislatura 14
ATTO CAMERA**

Sindacato Ispettivo

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA : 4/10418

presentata da **ANNUNZIATA ANDREA** il 07/07/2004 nella seduta numero 486

Stato iter : **CONCLUSO** il 25/07/2005

Ministero destinatario :

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - FUNZIONE PUBBLICA

Ministero delegato a rispondere :

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI , data delega 07/07/2004

Attuale delegato a rispondere

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - FUNZIONE PUBBLICA , data delega 25/07/2005

Partecipanti alle fasi dell'iter:

RISPOSTA GOVERNO

BACCINI MARIO

MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO
FUNZIONE PUBBLICA

25/07/2005

Fasi dell'iter e data di svolgimento :

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 25/07/2005

RISPOSTA PUBBLICATA IL 25/07/2005

CONCLUSO IL 25/07/2005

Termini di classificazione dell'atto secondo lo standard Teseo :

CONCETTUALE :

ASSUNZIONE AL LAVORO, CONCORSI PUBBLICI, PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PUBBLICO
IMPIEGO

SIGLA O DENOMINAZIONE :

L 2003 0350

TESTO ATTO

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-10418 presentata da ANDREA ANNUNZIATA mercoledì 7 luglio 2004 nella seduta n.486

ANNUNZIATA. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per la funzione pubblica.* - Per sapere - premesso che:

con l'interrogazione a risposta scritta n. 4-09323 dell'11 marzo 2004, l'interrogante sollecitava i destinatari in indirizzo ad intervenire urgentemente con tutte le azioni necessarie ed opportune di loro competenza, al fine di garantire la corretta applicazione delle disposizioni di legge che tutelano il legittimo interesse dei vincitori di concorso nella pubblica amministrazione;

a causa del reiterato blocco attuato dalle ultime leggi finanziarie, le amministrazioni pubbliche non possono procedere per l'anno in corso ad assunzioni di personale a tempo indeterminato se non a seguito di una espressa deroga concessa con decreto del Presidente della Repubblica, previa una prima deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta dei ministri della funzione pubblica e delle finanze (comma 55 dell'articolo 3 della legge finanziaria per il 2004);

al Ministero della funzione pubblica sono arrivate 19.141 richieste di assunzioni, per una spesa complessiva a regime di 576.823.720 euro, così ripartite:

- a) per i ministeri: 2.465 richieste di assunzioni per una spesa complessiva di 72.323.510 euro;
- b) per il settore sicurezza 9.177 richieste di assunzioni per una spesa complessiva di 271.890.255 euro;
- c) per le agenzie 54 richieste di assunzioni per una spesa complessiva di 2.139.104 euro;
- d) per gli enti pubblici non economici 1.876 richieste di assunzioni per una spesa complessiva di 37.002.325 euro;
- e) per gli enti di ricerca 749 richieste di assunzioni per una spesa complessiva di 21.346.526 euro;
- f) per le università 4.820 richieste di assunzioni per una spesa complessiva di 72.122.000 euro;

il Ministro per la funzione pubblica, avvocato Luigi Mazzella, ha annunciato in data 18 febbraio 2004 che la delibera autorizzatoria per 9 mila nuove assunzioni a tempo indeterminato da parte delle amministrazioni pubbliche per l'anno 2004 sarebbe stata pronta entro la fine di aprile e che le amministrazioni avrebbero potuto procedere alle assunzioni già a partire dal mese di maggio 2004;

nonostante le numerose lettere di protesta fatte pervenire dai vincitori di concorso al Ministro della funzione pubblica e sebbene le suddette assunzioni rivestono carattere di indifferibilità ed urgenza per numerose amministrazioni, a tutt'oggi il Consiglio dei ministri non ha ancora predisposto la relativa delibera autorizzatoria;

dopo anni di studio e di lunghe procedure concorsuali tanti giovani continuano ancora a vivere in una situazione di incertezza e di precarietà che ha fortemente condizionato la loro vita professionale e privata, obbligandoli a rinunciare ad altre opportunità di lavoro ed impedendogli di fare progetti a medio e lungo termine, creando sconforto ed apprensione anche nelle loro famiglie, partecipi dei sacrifici dei loro figli -:

quali siano i motivi che ritardano gravemente l'emanazione da parte del Consiglio dei ministri della delibera autorizzatoria per le 9 mila nuove assunzioni a tempo indeterminato da parte delle amministrazioni pubbliche per l'anno 2004, previste per la fine dello scorso aprile, così come ufficialmente annunciato dal Ministro per la funzione pubblica in data 18 febbraio 2004;

se e quali iniziative il Governo intenda assumere per soddisfare le ulteriori urgenti ed indifferibili richieste di assunzioni di personale a tempo indeterminato per l'anno 2004 al Ministero della funzione pubblica da parte delle amministrazioni pubbliche per far fronte alle gravi carenze dei rispettivi organici. (4-10418)

RISPOSTA ATTO**Atto Camera**

**Risposta scritta pubblicata lunedì 25 luglio 2005
nell'allegato B della seduta n. 661
all'Interrogazione 4-10418 presentata da ANNUNZIATA**

Risposta. - *L'articolo 3, commi 54 e 55, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2004) ha confermato la procedura autorizzatoria già prevista dall'articolo 34 della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria per il 2002), prevedendo, in deroga al blocco delle assunzioni, il reclutamento nel limite di un contingente di personale corrispondente ad una spesa annuale a regime pari a 280 milioni di euro, mediante l'utilizzo del fondo costituito nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze con uno stanziamento pari a 70 milioni di euro per l'anno 2004 e a 280 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005. Nell'ambito della deroga al divieto di assunzione, che ha riguardato le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le università, gli enti di ricerca e gli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, l'articolo 3, comma 55, ha previsto alcuni criteri di priorità e precedenza, dettati da particolari esigenze funzionali ed organizzative nonché la finalità di favorire l'immissione di specifiche professionalità e categorie di personale. In particolare, sono state considerate prioritarie le assunzioni concernenti l'immissione in servizio degli addetti a compiti di sicurezza, al rispetto degli impegni internazionali, alla difesa nazionale, al soccorso tecnico urgente, alla prevenzione e vigilanza antincendi e alla protezione civile, alla tutela ambientale e alla vigilanza antibraconaggio, al settore della giustizia, alla tutela del consumatore e alla sicurezza e ricerca agroalimentare e alla tutela dei beni culturali, nonché dei vincitori dei concorsi espletati alla data del 30 settembre 2003 e del personale ricercatore. Con il decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 2004, a seguito di deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono state, quindi, autorizzate le assunzioni di circa 8.200 unità di cui circa l'80 per cento riservate al settore sicurezza e Forze armate, mentre le restanti 2000 unità sono state distribuite tra le varie amministrazioni interessate dalla deroga proporzionalmente alle richieste da queste formulate e compatibilmente con le risorse del fondo ancora disponibili. Con particolare riguardo al Ministero della difesa si rappresenta che, a fronte di una richiesta di assunzione di 890 unità di personale civile, ne sono state assegnate con il predetto decreto 511, per una spesa a regime pari a circa 16 milioni di euro, mentre il Ministero della giustizia che aveva richiesto 509 unità di personale, ne ha ricevute in assegnazione 193 per una spesa annuale a regime pari a circa cinque milioni di euro. Il decreto del Presidente della Repubblica di autorizzazione del 25 agosto 2004 ha, comunque, demandato alle singole amministrazioni, e quindi anche ai predetti Dicasteri, la facoltà di individuare le professionalità e le sedi di assegnazione del personale autorizzato con il citato provvedimento.*

Il Ministro per la funzione pubblica: Mario Baccini.